

CAPITOLATO

SERVIZIO DI “STAMPA STATUTO AUTONOMIA E COSTITUZIONE ITALIANA”.

Art. 1 – Parti del contratto

Il contratto per il servizio di “Stampa Statuto autonomia e Costituzione italiana”, il cui affidamento è oggetto della corrente procedura, intercorrerà tra il Servizio minoranze linguistiche locali e relazioni esterne per conto della Provincia autonoma di Trento – Piazza Dante, 15 38122/TRENTO P.IVA 00337460224 e l’Appaltatore individuato in esito alla presente gara.

Art. 2 – Oggetto e finalità dell’appalto

Il presente capitolato norma l’affidamento e le modalità di esecuzione dell’incarico per il servizio di “Stampa Statuto autonomia e Costituzione italiana”; il volume stampato dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Libretto:

FORMATO: 15x20 cm chiuso 30x15 cm aperto

CONFEZIONE: brossura cucita

COLORI: 4/4

PAGINE: 124 interno + 4 copertina

CARTA: usomano da 90 gr/m

COPIE: n. 1000

Copertina:

COLORI: 4/0

CARTA: usomano da 300 gr/m

Art. 3 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti*

di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

- b. *la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";*
 - c. *il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;*
 - d. *il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;*
 - e. *il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;*
 - f. *la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";*
 - g. *il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";*
 - h. *la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*
 - i. *le norme del codice civile.*
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
4. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 39ter, comma 1bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della stessa legge provinciale. Per motivi di urgenza, è autorizzata la stipula nelle more del contratto. L'eventuale adozione di diverse forme di stipulazione del contratto è, in assenza di diverse indicazioni contenute nelle Condizioni particolari di contratto, di esclusiva competenza, cura e spese della Stazione Appaltante.

Art. 4 – Responsabile dell'esecuzione del contratto

Il Dirigente del Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne è il Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente capitolato
- l'offerta economica dell'appaltatore.

Art. 6 – Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad impiegare, per l'espletamento del servizio, **personale qualificato ed idoneo allo svolgimento dello stesso**, in base ai livelli professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro. E' assunto secondo le disposizioni di legge in vigore ed è retribuito in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale e da quello Provinciale di lavoro della categoria. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere in **numero adeguato** ai fini della tempestiva, ordinata e perfetta erogazione del servizio stesso.

Il personale nello svolgimento del servizio deve tenere un **comportamento irreprensibile**, sempre formalmente corretto e cortese nei confronti degli utenti.

Art. 7 – Condizioni di espletamento delle attività e corrispettivo

1. Il materiale stampato dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante **entro e non oltre la data del 09 agosto 2017. Gli esecutivi per la stampa verranno consegnati dalla Stazione Appaltante il 31 luglio 2017.**

Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto dovuto per l'esecuzione del contratto. **L'aggiudicazione avviene al massimo ribasso dell'importo posto a base di gara, fissato in Euro 2.800,00.**

2. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 8 – Condizioni di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera E, della L.P. n. 23/1990, la Stazione Appaltante potrà affidare i servizi di carattere integrativo o complementare rispetto a quelli già previsti nel precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50% dell'importo di quello originario.

2. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore in una unica rata a prestazione avvenuta.

3. Pagamento mensile posticipato su presentazione di fattura elettronica.

4. L'attestazione della regolare esecuzione rilasciata dal Dirigente del Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore, a prestazione avvenuta. La Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra il contraente ed i subappaltatori e i subcontraente in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

4. A tal fine l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto o dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla loro prima utilizzazione (data di destinazione del conto alla funzione di conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica).

5. Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità, il bonifico bancario o postale deve riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Art. 10 – Penali

1. In caso di grave inadempimento nell'esecuzione delle attività oggetto, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c., per un importo corrispondente al 10% del corrispettivo, ferma restando la risarcibilità del danno ulteriore.

2. L'entità della penale è stabilita, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione Appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

Art. 11 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la Stazione Appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l'Appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

Art. 12 – Clausole di risoluzione espressa e recesso

1. Salva la risoluzione per inadempimento la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
- d. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- e. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione Appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione Appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolato;
- f. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24 del presente capitolato;
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati;
- j. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

2. I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subito e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

5. È facoltà della Stazione Appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 13 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali, obblighi assicurativi e disposizioni in materia di anticorruzione

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della Stazione Appaltante.

2. L'Appaltatore pertanto ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

4. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della Stazione Appaltante.

5. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO).

6. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Stazione Appaltante") e visibile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

8. L'Appaltatore si impegna a non offrire, accettare, o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del servizio.

Art. 15 – Norma di chiusura

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

2. Si specifica che trattandosi di pura indagine di mercato la Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia discrezionalità nel dare corso o meno all'affidamento, senza che le ditte/professionisti interpellati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

IL DIRIGENTE

- dott.a Marilena Defrancesco -

(documento firmato digitalmente)